



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 febbraio 2010
(OR. en)**

6098/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0013 (NLE)**

COWEB 29

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea deve assumere nell'ambito del comitato interinale UE-Serbia riguardo al suo regolamento interno, compresi il mandato e la struttura dei sottocomitati UE-Serbia

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve assumere
nell'ambito del comitato interinale UE-Serbia
riguardo al suo regolamento interno,
compresi il mandato e la struttura dei sottocomitati UE-Serbia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 e l'articolo 218,
paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue

- (1) L'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra¹ ("accordo interinale"), firmato il 29 aprile 2008, è entrato in vigore il 1° febbraio 2010.
- (2) A norma dell'articolo 43, paragrafo 2 dell'accordo interinale, il comitato interinale adotta il proprio regolamento interno.
- (3) L'articolo 45 dell'accordo interinale autorizza il comitato interinale a creare sottocomitati.
- (4) Il regolamento interno del comitato interinale dovrebbe contenere disposizioni riguardanti la designazione, la composizione, il mandato e la struttura dei sottocomitati.
- (5) L'Unione dovrebbe stabilire la posizione da assumere in sede di comitato interinale per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 28 del 30.1.2010, pag. 2.

Articolo unico

La posizione che l'Unione deve assumere nell'ambito del comitato interinale di cui all'articolo 43 dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, si basa sul progetto di decisione del comitato interinale accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

Progetto di
Decisione n. 1/201.. del Comitato interinale UE-Serbia
del ... riguardo al suo regolamento interno,
compresi il mandato e
la struttura dei sottocomitati UE-Serbia

IL COMITATO INTERINALE UE-SERBIA,

visto l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra¹ ("accordo interinale"), firmato il 29 aprile 2008, in particolare l'articolo 43,

DECIDE:

¹ Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 28 del 30.1.2010, pag. 2.

Articolo 1
Presidenza

La presidenza del comitato interinale è esercitata a turno per periodi di dodici mesi da un rappresentante della Commissione europea a nome dell'Unione europea ("l'Unione"), e da un rappresentante del governo della Repubblica di Serbia. Il primo periodo inizia tuttavia alla data della prima riunione del comitato interinale e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 2
Riunioni

1. Il comitato interinale si riunisce periodicamente una volta all'anno, a Bruxelles o a Belgrado, secondo quanto convenuto fra le Parti. Su richiesta di una delle Parti, possono essere convocate di comune accordo riunioni speciali del comitato interinale.
2. Le riunioni del comitato interinale sono convocate dal presidente.
3. Salvo accordo contrario, le riunioni del comitato interinale non sono pubbliche.

Articolo 3
Delegazioni

1. Prima di ogni riunione, il presidente è informato della prevista composizione delle delegazioni di ciascuna Parte.
2. Quando all'ordine del giorno figurano questioni che interessano la Banca europea per gli investimenti (BEI), un suo rappresentante può partecipare alle riunioni del comitato interinale in veste di osservatore.
3. Il comitato interinale può invitare persone che non ne fanno parte a intervenire alle riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici.
4. Gli Stati membri dell'Unione sono informati delle riunioni del comitato interinale.

Articolo 4
Segretariato

Al segretariato del comitato interinale provvedono congiuntamente un funzionario della Commissione europea e un funzionario della Repubblica di Serbia.

Articolo 5
Corrispondenza

Tutta la corrispondenza proveniente dal presidente e destinata al presidente del comitato interinale è inoltrata ad entrambi i segretari. Questi ultimi provvedono a trasmetterle, se del caso, ai loro rispettivi rappresentanti nel comitato interinale.

Articolo 6
Ordine del giorno delle riunioni

1. Il presidente e i segretari preparano un ordine del giorno provvisorio per ciascuna riunione almeno 15 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto domanda di iscrizione nell'ordine del giorno almeno 21 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso.

Il comitato interinale adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo previo consenso delle Parti.

2. Il presidente, d'intesa con le Parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 7

Verbale

Il progetto di verbale di ogni riunione del comitato interinale è redatto dalla Parte ospitante. Tale progetto contiene le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni adottate. Il progetto di verbale è presentato al comitato interinale per l'approvazione entro due mesi dalla riunione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e dai segretari e una copia originale è messa agli atti da entrambe le Parti. Una copia del verbale è inoltrata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 5.

Articolo 8
Deliberazioni

Il comitato interinale adotta le proprie decisioni e formula le proprie raccomandazioni di comune accordo tra le Parti.

Tra una riunione e l'altra, il comitato interinale può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le Parti.

Le decisioni e le raccomandazioni del comitato interinale ai sensi dell'articolo 44 dell'accordo interinale recano rispettivamente la denominazione "Decisione" e "Raccomandazione", seguita da un numero progressivo, dalla data dell'adozione e da un'indicazione dell'oggetto.

Le decisioni e le raccomandazioni del comitato interinale sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari.

Le decisioni adottate dal comitato interinale sono pubblicate dalle Parti nelle rispettive gazzette ufficiali. Ciascuna Parte può decidere di pubblicare qualsiasi altro atto adottato dal comitato interinale.

Articolo 9

Lingue

Le lingue ufficiali del comitato interinale sono le lingue ufficiali delle due Parti.

Salvo accordo contrario, il comitato interinale delibera sulla base di documenti redatti in tali lingue.

Articolo 10

Spese

L'Unione e la Repubblica di Serbia sostengono ciascuna le proprie spese relative alla partecipazione alle riunioni del comitato interinale e dei sottocomitati, sia per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e di telecomunicazione.

Le spese di interpretariato, di traduzione e di riproduzione dei documenti durante le riunioni, nonché le spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni, sono a carico della parte ospitante.

Articolo 11
Sottocomitati

1. Il mandato e la struttura dei sottocomitati creati per assistere il comitato interinale nell'esercizio delle sue funzioni sono definiti nell'allegato alla presente decisione.
2. I sottocomitati sono composti di rappresentanti di entrambe le Parti. La presidenza viene esercitata a turno dalle due Parti a norma dell'articolo 1.
3. I sottocomitati dipendono dal comitato interinale, a cui devono riferire a seguito di ciascuna riunione. I sottocomitati non adottano decisioni, ma possono formulare raccomandazioni al comitato interinale.
4. Il comitato interinale può decidere di abolire alcuni dei sottocomitati esistenti, di modificarne il mandato o di creare altri sottocomitati che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni.

Fatto a,

Per il comitato interinale
Il presidente

ALLEGATO

Mandato e struttura dei sottocomitati UE-Serbia

1. Composizione e presidenza

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento interno, i sottocomitati sono composti da rappresentanti della Commissione europea e da rappresentanti del governo della Repubblica di Serbia ("Serbia"). La presidenza viene esercitata a turno dalle due Parti a norma dell'articolo 1 del regolamento interno del comitato interinale UE-Serbia. Gli Stati membri sono informati delle riunioni dei sottocomitati.

2. Segretariato

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo della Serbia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari di ciascuno dei sottocomitati.

Tutte le comunicazioni riguardanti i sottocomitati sono trasmesse ai segretari del sottocomitato competente.

3. Riunioni

I sottocomitati si riuniscono periodicamente una volta all'anno, o qualora le circostanze lo richiedano, con l'accordo delle Parti. Ogni riunione dei sottocomitati si svolge alla data e nel luogo concordati dalle Parti.

Previo accordo delle Parti, i sottocomitati possono invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

4. Oggetto

I sottocomitati discutono delle questioni di loro competenza secondo la struttura pluridisciplinare esposta di seguito. Per tutti i settori si valutano l'attuazione dell'accordo interinale e del partenariato europeo, i preparativi per l'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e i progressi in materia di ravvicinamento, attuazione ed esecuzione della legislazione. I sottocomitati esaminano gli eventuali problemi riscontrati nei settori di loro competenza e suggeriscono le possibili misure del caso.

I sottocomitati fungono inoltre quale forum per l'ulteriore chiarimento dell'*acquis* dell'Unione ed riesaminano i progressi compiuti dalla Serbia nell'allineamento dell'*acquis* dell'Unione in linea con gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo interinale.

5. Verbale

Il verbale di ciascuna riunione dei sottocomitati è redatto entro due mesi dalla riunione. Dopo l'approvazione di entrambe le Parti, i segretari del sottocomitato inviano una copia del verbale ai segretari del comitato interinale.

6. Pubblicità

Salvo accordo contrario, le riunioni dei sottocomitati non sono pubbliche.

7. Struttura dei sottocomitati

- 1) Sottocomitato Commercio, industria, dogane, fiscalità e cooperazione con gli altri paesi candidati (articolo 3, articoli da 4 a 8, articoli da 19 a 33, articolo 36, articolo 37, articolo 41 e articolo 52 dell'accordo interinale),

- 2) Sottocomitato Agricoltura e pesca, sicurezza alimentare, questioni veterinarie e fitosanitarie (articolo 9, articolo 10, articolo 11, paragrafi da 2 a 4, articolo 12, paragrafo 2, articoli da 13 a 18, articolo 21 e articolo 27 dell'accordo interinale),
- 3) Sottocomitato Mercato interno e concorrenza (articolo 35, articolo 37, articolo 38 con il Protocollo 4, articolo 39 e articolo 40 dell'accordo interninale),
- 4) Sottocomitato Questioni economico-finanziarie e statistiche (articolo 35, articolo 38, paragrafo 7, lettera b), dell'accordo interinale),
- 5) Sottocomitato Trasporti (articolo 34 dell'accordo interinale).
